

Comune di Vinovo (Torino)

**Modifiche Statuto comunale.**

*Testo dell'art. 1 modificato con Deliberazione C.C. n. 30 del 26.04.2010*

1. Il Comune è l'Ente espressione della comunità locale, dotato di autonomia costituzionalmente prevista e garantita.

2. Il Comune:

- rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico;
- è titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà;
- ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e finanziaria;
- determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione;
- esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità comunale, non attribuiti espressamente per legge allo Stato, alla Regione ed alla Provincia;
- concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione provinciale, regionale e statale;
- attua forme di cooperazione tra enti per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell'omogeneità delle funzioni, dell'economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell'adeguatezza organizzativa;
- svolge le sue funzioni anche attraverso l'attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale;
- definisce gli obiettivi della programmazione economico – sociale e territoriale;
- pianifica l'assetto territoriale al fine di garantire un armonico sviluppo territoriali, socio economico e un controllo rigoroso, mediante gli strumenti urbanistici;
- ispira la propria azione per tutelare e sviluppare le risorse naturali, ambientali presenti nel proprio territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita, perseguendo una politica di prevenzione sul territorio e di costante adeguamento dei servizi sociali e sanitari;
- favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative;
- riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi d'interesse della comunità locale;
- assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull'attività dell'Ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione ed alla nazionalità;
- promuove e riconosce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa, attraverso gli istituti di partecipazione previsti dalla normativa vigente;
- garantisce la partecipazione popolare che si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo;
- organizza il servizio di protezione civile in maniera diretta o mediante associazioni operanti sul territorio comunale o sovracomunale;
- eroga servizi gratuiti o a pagamento, prestazioni economiche, sia in danaro che in natura, a favore dei singoli o di gruppi;

- assicura i servizi sociali fondamentali alle categorie più deboli di cittadini;
- adotta lo Statuto che è atto normativo ed espressione dell'autonomia del Comune, ai sensi degli articoli 5 e 28 della Costituzione. Esso è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la sede comunale. Inoltre:

a) l'adozione dello Statuto, le modifiche, l'entrata in vigore avviene secondo la normativa vigente.

b) le modifiche possono essere proposte:

- da almeno la metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco;
- da almeno il 50% degli elettori;
- ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie;
- esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie;
- i regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive non possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.

Tutti i regolamenti entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all'esecutività delle relative deliberazioni di approvazione. I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione, che ne mettano in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.

- *“Tutela il diritto universale dell'acqua potabile attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa.”*

*Testo dell'art. 17 bis inserito con Deliberazione C.C. n. 30 del 26.04.2010*

*“Art. 17 bis - Servizio idrico-“*

*1. Per tutti i fini previsti dalla legislazione vigente, il servizio idrico integrato è dichiarato servizio pubblico locale senza scopo di lucro.*

*2. In osservanza della legge, la proprietà della rete di acquedotto e distribuzione è pubblica e inalienabile; la gestione della rete e l'erogazione del servizio idrico, tra loro indivisibili, sono attuate esclusivamente mediante enti o aziende interamente pubblici.”*